



STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO MILANESE

Articolo 1 – DENOMINAZIONE – NATURA – SEDE – DURATA

Il “Circolo Fotografico Milanese”, fondato nel 1930, di seguito CFM, è un’Associazione Culturale che non persegue fini di lucro, con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale.

Il Circolo Fotografico Milanese ha sede in Milano, via Bezecca 24. La sede può essere trasferita altrove anche in qualsiasi altro Comune d’Italia, su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea senza che ciò comporti una modifica dello statuto. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 – SCOPI

Scopi del CFM sono:

- Sviluppare la cultura e la pratica fotografica in tutte le sue tendenze e manifestazioni.
- Promuovere la costante informazione e l’aggiornamento dei Soci e dei terzi nel campo della fotografia.
- Riunire regolarmente i Soci, sulla traccia di un programma annuale, al fine di consolidare la relazione interpersonale, favorire lo scambio di esperienze, sviluppare una condivisa coscienza fotografica.
- Promuovere la cultura fotografica tramite l’organizzazione di corsi, conferenze, mostre, workshop, eventi e pubblicazioni, anche periodiche e nel rispetto della relativa disciplina di legge.
- Interagire per il settore fotografico con gli Organi Governativi ed Amministrativi dello Stato e della Pubblica Amministrazione, collaborare con Enti privati, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, anche tramite la stipula di convenzioni con tali organismi.
- Conservare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale del CFM, con particolare attenzione per l’archivio fotografico.

Articolo 3 – FIAF

Il CFM è affiliato dal 1948 alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) della quale è socio fondatore.

Articolo 4 – SOCI

I Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

- Il Socio Ordinario è colui che esprime e realizza concretamente la volontà di partecipare all’attività del Circolo.
- Il Socio Sostenitore è una persona fisica o giuridica che, a titolo di liberalità, contribuisce, previa accettazione del Consiglio Direttivo, al sostegno economico delle iniziative del Circolo.
- Il Socio Onorario, su nomina del Consiglio Direttivo, è colui che ha acquisito particolari meriti a favore del CFM e conferisce prestigio al CFM con la sua appartenenza al Circolo stesso.

Articolo 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dall’interessato ed in caso di minore da chi ne ha la legale rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione a socio ed entro 20 giorni ne delibera l’accoglimento o il rigetto comunicandolo all’interessato.



Il rifiuto dell'ammissione a socio entro 15 giorni può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Proviviri che si pronuncia nel termine di 15 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato ed al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perfeziona con l'iscrizione nel Libro Soci tenuto dal Segretario.

Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci (Ordinari, Sostenitori ed Onorari) godono degli stessi diritti e partecipano alle assemblee con diritto di voto. I soci minorenni partecipano alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dal Circolo. Godono del diritto di elettorato attivo e passivo salvo i soci minorenni alla data dell'evento.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

L'appartenenza al Circolo ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

I Soci sostenitori persone giuridiche agiscono per il tramite di una persona fisica da essi appositamente designata, ma che deve essere comunque gradita dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 5.

Articolo 7 – QUOTE SOCIALI

Benché l'Associazione non persegua finalità di lucro e la sua attività risulti basata sul volontariato, i Soci Ordinari e Sostenitori concorrono alle necessità gestionali mediante il pagamento di una quota associativa il cui ammontare è determinato annualmente entro il 31 ottobre dal Consiglio Direttivo.

Ove il CFM fosse ubicato nei locali di altra Associazione o Ente, il socio dovrà corrispondere, se richiesto, oltre alla quota annuale CFM anche la quota associativa dell'Associazione ospite.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di quote associative annuali, ma godono di tutti gli altri diritti dei Soci e devono altresì rispettare i doveri statutari o disposti dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative annuali vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di mancato rinnovo, entro il termine suddetto, i Soci saranno considerati decaduti a tutti gli effetti.

La qualifica di Socio è intrasmissibile ed inalienabile.

Articolo 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde, per mancato rinnovo dell'iscrizione alla scadenza statutariamente prevista dall'art. 7, morte, dimissioni o esclusione, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e /o agli obblighi del presente Statuto o altri motivi che ne comportino l'indegnità oppure a causa di grave e motivata ragione, su decisione del Consiglio Direttivo.

Contro la decisione di esclusione entro 30 giorni il Socio può proporre appello al Collegio dei Proviviri che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato e al Consiglio Direttivo.

I Soci decaduti, dimissionari, esclusi, eredi o aventi causa, non possono chiedere rimborsi di quote versate e non hanno diritti sul patrimonio sociale.

Articolo 9 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel Libro Soci che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in regola con il pagamento della quota associativa esclusi i Soci Onorari. I Soci minorenni non possono votare né attraverso chi ne abbia la patria potestà né conferire delega ad altri. Ciascun votante esprime un voto.

I Soci Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea, ai fini del voto, mediante delega scritta conferita ad un altro Socio. Ad un Socio può essere conferita una sola delega.



Articolo 10 – ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

Tutti i Soci sono eleggibili alle varie cariche sociali, purché abbiano raggiunto la maggiore età, siano in regola con il versamento della quota (fatti salvi i Soci Onorari) e risultino iscritti nel Libro Soci in data anteriore all'Assemblea.

I Soci sostenitori persone giuridiche partecipano all'elettorato attraverso il proprio rappresentante indicato ai sensi dell'art. 6.

Non sono ammesse candidature a più cariche.

I Soci che aspirano a essere eletti alle cariche sociali devono avere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

I candidati alle cariche sociali presentano nel corso dell'Assemblea elettiva il programma di lavoro che intendono realizzare durante il loro mandato.

Articolo 11 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- L'Assemblea dei Soci
- Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Vicepresidente
- Il Segretario
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri
- Comitato Scientifico

Articolo 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del CFM, del quale determina e controlla il funzionamento con le forme e le modalità indicate negli articoli seguenti.

Articolo 13 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata per decisione del Presidente, ovvero del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente, dei Soci rappresentanti almeno il venti per cento degli iscritti a Libro Soci, in una sede appositamente prescelta in Italia, entro il mese di aprile di ogni anno.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione della data, dell'ora e della località, nonché l'ordine del giorno, viene portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione:

- sul sito web ufficiale del CFM;
- tramite posta elettronica inviata ai singoli soci;
- In subordine a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo provvede a mettere a disposizione dei soci una copia del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relazione del Presidente.

Nell'avviso di convocazione deve essere espressa anche la data e l'ora per la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto al voto, presenti personalmente, o rappresentati per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Non raggiungendosi alla prima convocazione il numero legale, l'Assemblea è convocata in seconda convocazione nei termini indicati nel presente articolo ed è da intendersi costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di seconda convocazione può essere convocata anche nella medesima giornata di quella di prima convocazione a non meno di 2 ore successive a quella fissata per la prima convocazione.

Estratto del verbale con le deliberazioni dell'Assemblea sarà pubblicato nel sito web ufficiale del CFM ed inviato a tutti i soci via posta elettronica, o in subordine a mezzo raccomandata.

In caso di situazioni eccezionali, comunemente riconosciute, l'Assemblea può essere tenuta anche mediante teleconferenza. È compito del Segretario comunicare per tempo i link necessari per il collegamento. Deve in ogni caso essere garantito il riconoscimento del Socio collegato e la segretezza del voto.

Articolo 14 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea provvede a designare, con votazione palese o per acclamazione, il proprio Presidente ed il Segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione della stessa.

In caso di assemblea elettiva l'Assemblea designerà tre scrutatori non candidati.

Articolo 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ha in particolare il compito di:

- esaminare ed approvare la relazione del Presidente sulle attività del CFM, il Bilancio Consuntivo e Preventivo che gli Organi Sociali hanno l'obbligo di redigere annualmente, secondo le disposizioni del presente Statuto;
- eleggere il Presidente del CFM, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- approvare l'adesione a reti associative inerenti lo scopo del CFM;
- eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il "Presidente ad Honorem"
- discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte e giustificate dal Consiglio Direttivo che comunque non possano alterare le finalità sociali di cui all'art. 2. Per la modificazione dello statuto è richiesto il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed il venticinque per cento più uno degli aventi diritto al voto in seconda convocazione.
- deliberare sulle direttive d'ordine generale del Circolo e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo con la maggioranza prevista per le modificazioni statutarie sopra delineate nonché la relativa destinazione del patrimonio del CFM;

Articolo 16 – PRESIDENTE

Il Presidente del CFM ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale del Circolo.

Può essere eletto alla Presidenza chi è iscritto a Libro Soci da almeno tre anni consecutivi. Viene eletto dall'Assemblea in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora non sia stato raggiunto tale quorum: in seconda votazione con il ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora vi sia un solo candidato, questi viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

La votazione per l'elezione del Presidente del CFM viene effettuata con scheda unica, utile anche per le elezioni delle altre cariche sociali.



Il Presidente:

- dirige la politica generale del Circolo e ne è responsabile;
- presiede il Consiglio Direttivo, e adotta provvedimenti d'urgenza;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea;
- coordina le azioni dei Consiglieri e ne controlla l'effettivo svolgimento;
- gestisce tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti al compimento degli scopi sociali;
- firma la corrispondenza;
- cura l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e/o postali nonché i prelevamenti ed i versamenti sugli stessi;
- ha la facoltà di delegare il Segretario a gestire i mezzi finanziari del Circolo;
- delega il Segretario o il Vicepresidente (in caso di impossibilità del Segretario) a sostenere le spese necessarie per il buon funzionamento del CFM per le attività strettamente necessarie per l'attuazione degli scopi sociali;
- ha poteri di straordinaria amministrazione che devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa;
- redige i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Circolo, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti eventualmente ricevuti;
- concede deleghe in via transitoria o definitiva, ad uno o più Consiglieri per particolari compiti o funzioni.

Dura in carica tre anni e non può ricandidarsi né essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente in carica non può votare in Assemblea per l'approvazione del Bilancio.

In caso di assenza o impedimento o cessazione dalla carica, viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di successiva assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri: il Presidente del CFM ed altri sei membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CFM, dura in carica tre anni ed i Consiglieri non possono ricandidarsi né essere eletti per più di due mandati consecutivi.

La candidatura viene formalizzata mediante comunicazione scritta, inviata anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti.

In caso di parità si procederà alle nomine privilegiando la maggiore anzianità di iscrizione al CFM, che compare nel Libro Soci.

In caso di situazioni eccezionali, comunemente riconosciute, il Consiglio Direttivo può prolungare la propria posizione anche oltre la scadenza naturale del mandato (regime di prorogatio) sino al termine dell'emergenza o comunque allorquando risulti possibile convocare l'Assemblea elettiva. Nel frattempo il Consiglio Direttivo può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, in casi particolari di urgenza può riunirsi e deliberare anche in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.

Articolo 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Entro cinque giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare in riunione il Consiglio Direttivo.



In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina: il Vicepresidente e il Segretario, scelti tra i membri del Consiglio stesso.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo, nonché la relativa relazione del Presidente.

I Consiglieri in carica non hanno facoltà di delega né attiva né passiva e non possono votare in Assemblea per l'approvazione del Bilancio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente dietro convocazione scritta contenente l'Ordine del giorno, inviata o trasmessa almeno sette giorni prima della data prevista, su invito del Presidente del CFM o di più della metà dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo facente funzione in caso di assenza o impedimento. I Consiglieri non hanno facoltà di delega.

Il Consigliere che nell'ambito del medesimo mandato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni decade automaticamente.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo vengono cooptati i primi non eletti, che restano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Le frazioni di mandato sono conteggiate come mandato intero.

Il Consiglio Direttivo decade se viene a mancare la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti gli subentra immediatamente e può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, che deve essere tenuta entro 60 giorni nei modi e nei tempi previsti dall'Articolo 13.

Articolo 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare, su proposta del Presidente del CFM, il Vicepresidente e il Segretario;
- definire i programmi del CFM, secondo gli scopi di cui all'Articolo 2;
- approvare i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo redatti dal Presidente e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- nominare il Comitato Scientifico;
- stabilire le quote associative ed eventualmente decidere entro il 31 ottobre di ciascun anno l'eventuale modifica della quota sociale;
- emanare i Regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
- approvare le domande di iscrizione dei nuovi Soci;
- deliberare sulle spese, sugli acquisti, sulle convenzioni e su qualsiasi altra operazione di spesa per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- richiedere ed accettare contributi da soggetti privati e pubblici;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- disporre la sospensione ed il deferimento di Soci al Collegio dei Probiviri.

I Consiglieri, oltre a rappresentare il CFM su specifica delega del Presidente, possono essere da questi delegati alla direzione e responsabilità nell'ambito di particolari attività.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono attestate da verbale a cura del Segretario che, dopo approvazione del Consiglio, lo sottoscrive insieme al Presidente.



Articolo 20 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, su proposta del Presidente del CFM.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni ed i poteri stabiliti dal presente Statuto per tutta la durata dell'impedimento. In caso di cessazione del Presidente per qualsiasi ragione, egli ne assume le funzioni sino alla nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 21 – SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, su proposta del Presidente del CFM.

Ha il compito di:

- redigere i verbali delle sedute che sottoscrive unitamente al Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- gestire, su delega scritta del Presidente, i mezzi economici necessari al buon funzionamento del Circolo, mediante gli appositi conti correnti bancari o postali sui quali può agire anche con firma singola;
- relazionare trimestralmente il Presidente sui movimenti finanziari intervenuti nel periodo;
- coordinare la realizzazione delle direttive del Consiglio Direttivo in tema amministrativo;
- curare la tenuta dei libri sociali e in particolare procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun Socio e proporre al Consiglio Direttivo l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- gestire il Libro Soci che deve risultare costantemente aggiornato per permettere l'iscrizione dei nuovi soci con tempestività;
- aggiornare costantemente l'inventario su apposito Registro, dei beni mobili materiali ed immateriali nonché degli eventuali immobili.
- curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo dei Revisori dei Conti la situazione contabile e gli altri registri previsti dallo Statuto;
- su richiesta del Collegio dei Revisori partecipa e collabora alle periodiche riunioni di questi;
- dirigere, organizzare e controllare le attività di sede.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Consigliere con la maggiore anzianità.

Articolo 22 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente e da due supplenti. Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Sono candidabili coloro che per titolo o professione siano particolarmente versati nelle materie amministrative, contabili e fiscali.

Per la candidatura alla carica di Revisore si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nell'Articolo 17 per la candidatura a Consiglieri.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi non possono ricandidarsi né essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che sono parenti entro il secondo grado od affini del Presidente del CFM o dei Consiglieri.

Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi, subentrano i Revisori supplenti. Il loro incarico decade con quello del Collegio nel quale sono subentrati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

- controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal Consiglio Direttivo non oltre il 20 marzo;
- redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale, da presentare all'Assemblea dei Soci;



- procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all'anno, o su richiesta del Presidente del CFM, o del Segretario o di almeno tre Consiglieri.

Detto controllo può essere effettuato anche singolarmente da un solo Revisore;

- richiedere ad ogni verifica che il Segretario metta a sua disposizione tutti i registri contabili, il Libro Soci, il Registro Inventari ed il Verbale delle sedute del Consiglio Direttivo;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto di una corretta amministrazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Presidente del Collegio, o un altro membro effettivo da questi designato, presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo con ampia facoltà di parola relativamente alle materie di propria pertinenza o qualora intraveda problemi circa la conservazione del patrimonio o azioni che possano compromettere la continuità dell'Associazione. Non ha diritto di voto. I suoi interventi devono essere verbalizzati.

Anche per il Collegio dei Revisori valgono le medesime regole inerenti l'istituto della prorogatio di cui all'art. 17.

Articolo 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente. Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Per la sua elezione si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nell'Articolo 17 per la candidatura a Consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi non possono ricandidarsi né essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- valutare, su istanza del Consiglio Direttivo o di un Socio, l'esistenza di violazioni da parte dei Soci o degli Organi Sociali del presente Statuto e/o dei Regolamenti associativi;
- intervenire quale conciliatore nelle controversie tra gli Organi Sociali del Circolo, nei rapporti tra i Soci o tra questi e il CFM;
- esame dei ricorsi presentati da persone alle quali il Consiglio Direttivo ha rigettato la richiesta di prima iscrizione al Circolo.
- le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono sindacabili né dall'interessato, né dagli Organi sociali, né dal Presidente.

Anche per il Collegio dei Probiviri valgono le medesime regole inerenti all'istituto della prorogatio di cui all'art. 17.

Articolo 24 – COMITATO SCIENTIFICO

Nel caso se ne profilasse la necessità, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, che durerà in carica sino alla conclusione del compito per il quale è stato nominato ed eventualmente per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

All'interno del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Coordinatore.

I membri del Comitato Scientifico possono essere anche non soci del CFM e devono, per titolo o professione, essere particolarmente esperti nell'ambito delle materie inerenti l'attività del CFM.

Le mansioni del Comitato Scientifico saranno determinate da apposito Regolamento e il Comitato Scientifico dovrà operare per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.



Articolo 25 – RESPONSABILITA'

Gli amministratori (Presidente e Consiglieri), e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile

NORME FINALI

Articolo 26 – ANNO E ATTIVITA' SOCIALE

L'Anno Contabile e Sociale del CFM inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, periodo entro il quale sono sviluppate le attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 27 – COMPENSI E RIMBORSI

Tutte le cariche e gli incarichi menzionati nel presente statuto sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese a piè di lista e dietro presentazione degli originali dei documenti giustificativi delle spese o nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque in misura non superiore all'effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore. Le spese di viaggio non immediatamente giustificabili (es.: carburante) sono rimborsate in funzione chilometrica sulla base delle tariffe ACI opportunamente ridotte su delibera del Consiglio ed indipendentemente dal mezzo effettivamente utilizzato.

Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ex DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Il Consiglio Direttivo, delibera sulle tipologie di spesa.

Articolo 28 – DEROGHE ALLA ELEGGIBILITA'

L'Assemblea dei Soci può concedere deroghe individuali alle norme di eleggibilità solo nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a quello delle cariche da ricoprire.

Articolo 29 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo, esamina ed approva le bozze del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo, nonché le connesse relazioni da sottoporre al Collegio dei Revisori nei termini di cui all'art. 22 e quindi all'Assemblea nei termini di cui all'Articolo 13.

Articolo 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il CFM ed uno o più Soci, e non composta amichevolmente dal Collegio dei Probiviri, il foro competente è quello ove l'Associazione ha la propria sede al momento della nascita della controversia.

Articolo 31 – PATRIMONIO DEL CIRCOLO

Fanno parte del patrimonio del Circolo:

- tutte le dotazioni mobili ed immobili, materiali ed immateriali di proprietà che siano stati acquistati dal Circolo nel corso della propria esistenza ovvero pervenuti a titolo di omaggio, lascito, donazione, eredità e simili;
- l'archivio fotografico (stampe originali, riproduzioni, files digitali);
- i libri della biblioteca;
- le entrate costituite da:
 1. quote associative;



2. contributi ed oblazioni di Soci e di simpatizzanti;
3. contributi di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, dello Stato (compreso l'istituto del 5 per mille, se applicabile), degli Enti locali, di altre Associazioni ed Istituzioni, finalizzati al sostegno delle attività istituzionali del Circolo;
4. donazioni e lasciti testamentari.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, collaboratori esterni anche in caso di recesso neppure in forme indirette. Altrettanto non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, durante la vita della Circolo o in qualunque altra ipotesi di scioglimento dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'avanzo di gestione dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali e non può essere distribuito in qualunque modo o forma, tra i Soci.

Articolo 32 – SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

La proposta di scioglimento del CFM è presentata e discussa dall'Assemblea appositamente convocata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

l'Assemblea designerà uno o più liquidatori scelti anche tra i consiglieri in carica al momento dell'Assemblea, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti aventi finalità analoghe. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità' del suddetto parere sono nulli.

Articolo 33 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni altra norma statutaria precedente.

L'iscrizione al CFM implica l'accettazione integrale del presente Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli Enti non commerciali nonché alle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore, qualora il Circolo sia iscritto nel relativo registro.

Articolo 34 – NORMA TRANSITORIA

La scadenza dell'anno sociale 2021 – 2022 viene prorogata dal 31/8/2022 al 31/12/2022 in allineamento a quanto stabilito dall'articolo 26.

Approvato in Milano nell'Assemblea dei Soci, tenutasi il giorno 13 dicembre 2021 nella Sede del Circolo Fotografico Milanese.

Presidente dell'Assemblea	Rognoni Roberto
Segretario dell'Assemblea	De Francesco Lorenzo
Presidente del Consiglio Direttivo	Cirmi Carlo